

N. R.G. 1604/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Chiara Campagner

Presidente

dott.ssa Lisa Torresan

Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Maddalena Bassi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1604/2022 promossa da:

Parte_1

rappr e dif. dall'Avv.

, elettivamente domiciliato

presso il di lui studio in

ATTORE

contro

Controparte_1

rappr e dif. dall'Avv.

elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CONVENUTO

Conclusioni di parte attrice

Nel merito

1. Accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'illegittimità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 3.12.2021 e trascritta in pari data, per i motivi esposti, e per l'effetto disporsi l'annullamento e/o dichiararsi la nullità delle seguenti delibere assembleari della società [...]

Controparte_1

• Di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30/09/2021 dalla quale emerge una perdita di complessivi € 156.140,00, di cui € 106.355,00 riferita all'anno 2020 ed € 49.785,00 riferita all'esercizio in corso.

• Di coprire parte della suddetta perdita per € 100.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale, riducendo pertanto la perdita ad € 56.140,00.

• Di aumentare il capitale sociale ad € 156.140,00.

• Di ridurre il capitale sociale da € 156.140,00 ad € 100.000,00, coprendo così le rimanenti perdite di esercizio per € 56.140,00.

• Di stabilire il termine di 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 2481 bis comma II cc per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, dando atto che, in tal caso, entro tale termine i sottoscrittori saranno tenuti a versare, proporzionalmente alla propria partecipazione sociale, integralmente, mediante versamento in denaro nelle casse sociali, sia la somma destinata a ripianamento della perdita residua che quella relativa alla ricostituzione del capitale.

- delibere inerenti e conseguenti, approvate nell'Assemblea dei Soci di *Controparte_1* con atto a ministero notaio dott. *Persona_1* del 3.12.2021, Rep. n. 66742, Racc. n. 18025;

2. Per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulli e/o di nessun effetto gli atti conseguenti e, in particolare, gli atti di sottoscrizione e di versamento dell'aumento di capitale sociale della società *[...]* *Controparte_1* da parte di tutti gli aderenti.

3. Per l'ulteriore e definitivo effetto, accertarsi e dichiararsi che:

• il capitale sociale di *Controparte_1* è pari a € 100.000,00, ovvero pari alla diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;

• i soci di *Controparte_1* sono: *CP_2* ovvero *CP_3* per restituzione del mandato fiduciario, per il 47,66% - *Parte_1* per il 39,71% - per il 4,68% - *Controparte_4* per il 3,97%, *Parte_2* per il 1,99%, *Parte_3* per il 1,99%, ovvero *CP_5* in conseguenza della cessione da parte degli ultimi tre, ovvero per le diverse quote che dovessero essere accertate in corso di causa.

4. Ordinarsi a *Controparte_1* la trascrizione e pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese.

5. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

In via istruttoria: come da foglio di conclusioni depositato telematicamente.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectiis, così provvedere:

- 1) Previe le declaratorie del caso in rito ed in merito, anche con riferimento alle domande ed eccezioni tutte proposte dalla convenuta in via preliminare per violazione del principio del contraddittorio, per la carenza di legittimazione attiva e/o per la mancanza di interesse ad agire di parte attrice e per l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e nel merito, respingere tutte le domande attoree formulate, anche quelle in via preliminare, in quanto inammissibili, invalide e/o in subordine infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte.
- 2) Respingersi la istanza di nomina del curatore speciale per illegittimità ed inammissibilità della stessa e in subordine per infondatezza in fatto ed in diritto.
- 3) Respingersi per inammissibilità e/o illegittimità la riserva di richiesta di sospensione della delibera impugnata.
- 4) Confermarsi in ogni sua parte la delibera impugnata e tutti gli atti prodromici, inerenti e conseguenti.
- 5) Rigettarsi la richiesta di CTU in quanto del tutto inammissibile per tutto quando dedotto ed eccepito.
- 6) Condannarsi l'attore alla rifusione del compenso avvocato, spese generali, iva e cpa e costo di eventuale denegata CTU e del CTP e nella denegata ipotesi di nomina del curatore speciale.

Ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte 1** ha impugnato la decisione assunta dalla società convenuta in sede assembleare in data 03.12.2021 (doc. n. 2 di parte attrice) con la quale la società ha deliberato:

- Di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 30/09/2021 dalla quale emergeva una perdita di complessivi € 156.140,00, di cui € 106.355,00 riferiti all'anno 2020 ed € 49.785,00 riferiti all'esercizio in corso;
- Di coprire parte della suddetta perdita per € 100.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale;
- Di aumentare il capitale sociale ad € 156.140,00.

- Di ridurre il capitale sociale da € 156.140,00 ad € 100.000,00, coprendo così le rimanenti perdite di esercizio per € 56.140,00.

L'attore, dopo avere premesso di non avere sottoscritto l'aumento di capitale, a causa delle condizioni economiche sfavorevoli in cui versava, e dopo essersi lungamente soffermato sulla ricostruzione storica delle vicende sociali, con l'intento di dimostrare che, di fatto, la società sarebbe riconducibile al controllo di tale *Persona_2*, individuato come socio di maggioranza, a fondamento della domanda ha addotto che la delibera sarebbe viziata sotto il profilo dell'abuso di maggioranza.

Segnatamente, *Parte_1* ha sostenuto che l'aumento del capitale sarebbe stato deliberato al sol fine di estrometterlo dalla compagine sociale, e che l'abuso di maggioranza emergerebbe dai seguenti elementi sintomatici:

- La deliberazione sarebbe stata adottata a meno di un anno di distanza dalla precedente decisione di azzeramento del capitale per perdite e successivo aumento dello stesso, assunta il 6.3.2020;

- La deliberazione sarebbe stata adottata nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione avverso la precedente deliberazione di aumento del capitale, nel corso del quale la CTU aveva concluso per la sussistenza del vizio di mancanza di veridicità, mancanza di chiarezza e di mancanza di correttezza della situazione patrimoniale posta a base della delibera impugnata. *Parte_1* ha infatti addotto che, qualora la sentenza conclusiva del giudizio parallelo avesse confermato il vizio della delibera 06.03.2020, anche le situazioni patrimoniali successive alla deliberazione *de qua* - compresa dunque quella approvata con la delibera qui impugnata - si sarebbero dovute modificare;

- La deliberazione sarebbe stata assunta pur nella consapevolezza della possibilità di avvalersi dei benefici della previsione di cui all'art. 1, comma 266, Legge di Bilancio (L. 178/2020), e quindi di rinviare ai successivi esercizi la copertura delle perdite maturate in corso del 2020, e ciò nonostante il socio *Parte_1* avesse espressamente richiesto di avvalersi di tali benefici nel corso dell'assemblea del 23.04.2021, indetta per l'approvazione del bilancio 2020.

Parte_1 ha quindi chiesto l'annullamento della deliberazione impugnata, ed altresì la nomina di un curatore speciale della società, ex art. 78 cpc, evidenziando un presunto conflitto di interessi tra l'attuale amministratore *Per_2* (individuato come socio di maggioranza e fautore degli abusi) e la società convenuta.

* * *

Si è costituita la società convenuta, eccedendo la nullità dell'atto di citazione (che non chiarirebbe il *petitum* e la *causa petendi* della domanda, facendo spesso riferimento, in modo confuso, ai motivi adottati nel parallelo giudizio avverso la delibera del 06.03.2020), ed altresì la carenza di legittimazione attiva e il difetto di interesse ad agire dell'attore.

Ha poi contestato nel merito, in fatto ed in diritto, la domanda, chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita solo documentalmente.

* * *

Va premesso che non sussistono i presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 cpc (per la quale peraltro l'attore non ha insistito), trattandosi di giudizio per l'impugnativa di deliberazione assembleare nel quale l'amministratore della società convenuta, per il quale si prospetta la situazione di conflitto di interessi, non è parte. Sul punto, pare sufficiente ricordare che, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *"Non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa"* (Cass. civ. ord n. 38883/2021).

Nel caso in esame, il preteso conflitto di interessi risiederebbe, da un lato, nel fatto che *"la situazione patrimoniale oggi contestata poiché contraria ai fondamentali principi di veridicità, correttezza e informazione, è stata redatta proprio dall'amministratore"* e, dall'altro, nel fatto che l'amministratore **Per_2**, formalmente

estraneo alla compagine sociale, sarebbe l'effettivo socio di maggioranza della società (che si assume essere partecipata esclusivamente da soci fiduciari).

Ebbene, anche a tacer del fatto che, nel presente giudizio, non è stata evidenziata alcuna violazione dei principi di correttezza, verità e chiarezza della situazione patrimoniale al 30.09.2021, ma esclusivamente il vizio di abuso maggioranza, la circostanza che l'amministratore abbia redatto la situazione patrimoniale oggetto di impugnativa non è certamente idonea ad integrare un conflitto di interessi con la società convenuta; diversamente opinando, sussisterebbe tale conflitto tutte le volte in cui sia impugnato un bilancio redatto dall'amministratore in carica al momento in cui viene proposta l'impugnazione.

Del pari, la circostanza che **Per_2** fosse il socio di maggioranza, oltre a non risultare dai documenti versati in atti e ad essere stata ampiamente cointestata dalla convenuta, non integrerebbe, di per sé sola, la sussistenza di un conflitto di interessi con la società.

Ed invero, come ricordato da autorevole giurisprudenza di merito, il conflitto di interessi di cui all'art. 78 cpv c.p.c. sussiste in tutti e soli i casi in cui vi sia un contrasto fra la società e il suo legale rappresentante, per essere quest'ultimo giuridicamente (e non solo in via di fatto) e direttamente interessato ad un esito della lite diverso da quello che possa invece avvantaggiare l'ente; tale giuridico conflitto non sussiste, invece, quando gli interessi confliggenti appartengano in realtà ai soci o a gruppi di essi, dei quali alcuni -fisiologicamente- dissenzienti ma minoritari e altri, maggioritari, che abbiano concorso con il loro voto all'adozione di determinate decisioni assembleari o ad esprimere l'organo amministrativo (cfr. in tal senso, Trib Milano, ord 08.10.2021).

* * *

Premesso quanto sopra, va ora rigettata l'eccezione di nullità della citazione avendo l'attore chiaramente individuato sia la delibera oggetto di impugnazione (quella adottata in data 03.12.2021) sia i vizi denunciati (l'abuso di maggioranza, di cui sono indicati in modo specifico gli indici rivelatori).

La circostanza che l'attore abbia reintrodotto, nel presente giudizio, alcuni argomenti già utilizzati in altra controversia e che abbia, secondo parte attrice, redatto gli atti defensionali in modo disordinato, potrebbe incidere sulla sinteticità e sull'organicità delle difese ma non è tale da determinare la nullità della citazione.

* * *

Vanno poi rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione e di carenza di interesse ad agire.

In relazione alla legittimazione ad agire, il Tribunale richiama il condivisibile principio, espresso in più occasioni dalla Suprema Corte, secondo il quale *“la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.”* (Cfr. Cass. civ. n. 26773/2019).

Quanto, invece, alla prospettata carenza di interesse ad agire, parte attrice sostiene che l'attore non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall'accoglimento della domanda, non avendo impugnato il bilancio dell'esercizio 2020, antecedente alla situazione patrimoniale al 30.09.2021 le cui risultanze dovrebbero pertanto ritenersi intangibili alla luce della decadenza dal potere di impugnare la relativa delibera di approvazione, e non avrebbe prospettato alcun vizio riferito alla correttezza e alla veridicità della situazione patrimoniale al 30.09.2021, impugnata esclusivamente per abuso di maggioranza. Precisa dunque che, anche qualora venisse annullata la precedente delibera, pur tenendo conto delle risultanze della CTU resa nel giudizio proposto avverso la deliberazione al 06.03.2020 (che in ogni caso la convenuta contesta), il capitale risulterebbe integralmente eroso e pertanto gli amministratori sarebbero obbligati a convocare una nuova assemblea finalizzata all'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 *ter* cc, non avendo, il socio impugnante, nemmeno prospettato l'intenzione di sottoscrivere un eventuale nuovo aumento di capitale, egli sarebbe carente di interesse ad agire.

Nel caso in esame, la mancata impugnazione del bilancio al 2020 non esclude la possibilità di impugnare la successiva situazione patrimoniale, risalente al 30.09.2021.

Inoltre, l'interesse del socio, così come prospettato, è quello di ottenere l'annullamento della deliberazione di aumento del capitale, così riacquistando la qualità di socio, dal quale discenderebbe la facoltà di esercitare i diritti legati allo status di socio , tra i quali quello di partecipare alle successive assemblee societarie (compresa una nuova assemblea convocata ex art. 2482 *ter* cc) ed esprimere il proprio diritto di voto; tale interesse è dunque sufficiente a sorreggere l'impugnativa.

* * *

Venendo al merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Va in primo luogo ricordato che, secondo la costante giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, una deliberazione assembleare può essere annullata, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, *“quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" di illiceità della Delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della Deliberazioneomissis ..., essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva”* (Cfr. Cass. 1, Sentenza n. 27387 del 12/12/2005, richiamata, da ultimo, da Cass. Civ., sez. I[^]. sent. 29.09.2020).

Nell'ambito della disciplina delle delibere assembleari, la regola della maggioranza, secondo cui i soci dissenzienti di minoranza si trovano vincolati alla decisione adottata, trova quindi il suo limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza a buona fede, che trovano espressione anche nell'esecuzione del contratto sociale, posto che, ove la maggioranza abbia espresso il suo voto in modo arbitrario e tale da ledere ingiustificatamente gli interessi della minoranza, la delibera medesima potrà essere legittimamente impugnata. L'abuso di maggioranza costituisce, in estrema sintesi, un vizio che va ad inficiare una delibera il cui profilo di invalidità consiste appunto nell'aver piegato fraudolentemente la maggioranza ad un proprio interesse personale, in danno di un altro socio, senza che l'operazione sia assistita da un interesse sociale. In altre parole, come già osservato dall'Intestato Tribunale, *“l'elemento di discriminazione tra legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario ed abuso di detto principio, tale da rendere arbitrario e ingiustificato il voto apparentemente vincolante, è la ricorrenza dell'interesse sociale: ove nel voto espresso dalla maggioranza non si possa individuare alcun interesse sociale, il pregiudizio sopportato dalla minoranza potrà considerarsi arbitrario ed ingiustificato, diversamente dal caso in cui il sacrificio della minoranza sia giustificato dal superiore interesse sociale”* (Trib. Venezia, Sez. Specializzata in materia di Impresa, ordinanza 31.10.2018).

Premesso quanto sopra, e venendo al caso di specie, la situazione patrimoniale che ha accertato l'integrale perdita del capitale sociale non viene messa in discussione da parte attrice, che nemmeno prospetta dei vizi inerenti la veridicità e correttezza delle risultanze di tale documento, approvato nel corso della deliberazione del 03.12.2021.

A ciò si aggiunga che la sentenza resa nel giudizio RG 4544/2020 (allo stato non definitiva – doc. n. 18 parte attrice -), che ha dichiarato invalida la delibera di approvazione del bilancio del 2019, ha accertato una differenza di circa diecimila euro tra le perdite risultanti dal bilancio e quelle effettive, donde, ancorché passasse in giudicato, non verrebbe meno la situazione di perdita integrale del capitale sociale verificatasi al 30.09.2021, posto che la deliberazione del 03.12.2021 ha accertato che, al 30.09.2021, la perdita era di euro 156.140,00 e il patrimonio netto era pari ad euro -56.140,00.

Può dunque sostenersi, alla luce delle evidenze del presente giudizio, che la deliberazione di aumento del capitale poggiasse sulla sussistenza di una effettiva perdita, tale da determinare l'integrale erosione del capitale sociale e quindi la sussistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4) cod. civ., dal che discende la necessità di convocare un'assemblea per adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter cc, ai sensi del quale l'assemblea, al fine di evitare la messa in liquidazione, può deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere che la delibera di riduzione e aumento del capitale sia stata adottata al sol fine di escludere il socio *Parte_1* dalla compagine sociale, trattandosi di provvedimenti assunto in presenza di un presupposto oggettivo e che vedeva, quale alternativa, lo scioglimento della società.

A nulla rileva, pertanto, che tale deliberazione segua di poco più di un anno una precedente deliberazione di riduzione e successivo aumento di capitale, non essendo posto in discussione che, al momento in cui la delibera impugnata è stata adottata, si fossero verificati nuovamente i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 2482 ter cpc.

Irrilevante è anche il fatto che l'assemblea non abbia ritenuto di avvalersi dei benefici di cui alla normativa emergenziale, e in particolare della previsione di cui all'art. 1, comma 266, Legge di Bilancio (L. 178/2020), e quindi di rinviare ai successivi esercizi la copertura delle perdite maturate.

Si tratta invero di una facoltà riservata alla valutazione discrezionale dei soci. La decisione di non avvalersi di tali benefici può essere dunque legata a vari aspetti, quali quelli evidenziati dalla stessa convenuta, legati alle scarse possibilità di poter operare in continuità senza coprire le perdite già maturate.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la deliberazione impugnata non può ritenersi adottata al sol fine di soddisfare un interesse personale dei soci e di escludere il socio di maggioranza, sottendendo invece un preciso interesse della società a ricostituire il proprio patrimonio.

La domanda è pertanto infondata e va, per l'effetto, respinta.

Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore della società convenuta, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, cause di valore indeterminabile a complessità media, valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe, ogni altra domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

Respinge la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*

Condanna *Parte_1* a rifondere, in favore della società convenuta, le spese di lite, che si liquidano in euro 7.202,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Lisa Torresan

Il Presidente

dott.ssa Chiara Campagner